



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 27.09.2000

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 121/A della F.I.G.C. pubblicato in data 20 maggio 2000:

“ “ “

**Decisione della Commissione Procuratori Sportivi
in sede Disciplinare.**

La Commissione Procuratori Sportivi riunita in seduta disciplinare il 20 maggio 2000, composta : Mormando Avv. Vittorio (Presidente), Torri Dott. Ettore (Vice-Presidente), Albertini Avv. Luigi (componente e relatore), Bonetto Dott. Giuseppe (componente), De Stefano Avv. Alessandro (componente), con l'assistenza del Segretario Testa Dott. Gennaro, ha pronunciato la seguente decisione nei confronti del Procuratore Sportivo Amore Fabrizio incolpato della seguente violazione:

“Violazione di cui all'art. 10, quarto comma e 13 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, perché nella qualità di procuratore del calciatore Antonio Borrotzu, sottoscriveva con firma apocrifia del proprio assistito accordo preliminare per la stagione sportiva 1998/1999 a favore della società Nuova Maceratese S.r.l.; avvenuto in Roma nel giugno 1998;”

“violazione di cui all'art.10, quarto comma e 13 primo comma del Regolamento sopra citato, perché nella qualità anzidetta avviava e concludeva una trattativa con il Sig. Stefano Strappa, dirigente della Società Nuova Maceratese S.r.l. per il tesseramento del proprio assistito con la detta Società, senza il requisito della buona fede precontrattuale prescritto dall'art. 1337 c.c., avvalendosi dell'apocrifia della firma apposta sull'accordo preliminare con la Società Nuova Maceratese S.r.l. per mantenere aperte trattative con le altre società; avvenuto in Roma nel giugno 1998 e in Milano nel luglio 1998;”

“violazione di cui all'art. 10 quarto comma e 13 primo comma del Regolamento sopra citato, perché nella qualità anzidetta avviava e concludeva una trattativa per il tesseramento del proprio assistito per la società F.C. Messina Peloro S.r.l. per la stagione sportiva con la Società Nuova Maceratese S.r.l., parimenti avvalendosi dell'apocrifia della firma apposta sull'accordo preliminare; avvenuto in Milano nel luglio 1998”.

Fatto

Con atto 11.08.1998 la Lega professionisti serie C richiedeva alla Commissione Tesseramenti di pronunciarsi in ordine alla posizione di tesseramento del giocatore Borrotzu Antonio, relativamente al quale le erano stati depositati:

-in data 8.07.98 variazione di tesseramento a favore della Soc. F.C. Messina Peloro S.r.l.;

-in data 9.07.98 contratto economico a favore della Soc. Nuova Maceratese, redatto su modulo 1997/98, datato 25.06.98 e che la Soc. Maceratese affermava esser stato sottoscritto dal procuratore sportivo Avv. Fabrizio Amore con firma apocrifia del calciatore.

Con decisione in data 17.09.1998 la Commissione Tesseramenti, nel dichiarare la nullità del "contratto" 9.07.98 depositato dall'A.C. Nuova Maceratese "per l'acclarata apocrifia della firma attribuita al calciatore Borrotzu" e la validità del tesseramento in favore del F.C. Messina Peloro S.r.l., disponeva la trasmissione di copia degli atti a questa Commissione per i provvedimenti di competenza in ordine a eventuali infrazioni disciplinari commesse dal procuratore sportivo.

Nella seduta del 12.04.2000 veniva disposta l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del Procuratore Sportivo Amore Avv. Fabrizio, e con contestazione in data 28.05. 1999 il medesimo veniva formalmente notiziato della incolpazione formulata a suo carico e facoltizzato a far pervenire note difensive, presentate in termini il 2.07.1999.

Disposta la trattazione del procedimento avanti la Commissione Procuratori Sportivi in seduta disciplinare, sono stati personalmente sentiti i tesserati Strappa Stefano e Borrotzu Antonio, nonché l'incolpato Avv. Fabrizio Amore, che ha respinto gli addebiti contestatigli confermando quanto dedotto nel proprio scritto difensivo.

Motivi della decisione

Nessun dubbio che chi ha sottoscritto con firma apocrifia del calciatore il contratto con la Soc. Nuova Maceratese S.r.l. abbia commesso illecito disciplinare.

Rilevato che il procedimento trae origine dall'esposto della Soc. Nuova Maceratese S.r.l., comportante certezza di sanzioni disciplinari a suo stesso carico, a fronte della impossibilità di conseguire comunque alcun vantaggio, posto che il preliminare non poteva avere giuridica rilevanza, non appare credibile che la sottoscrizione sia stata apposta dalla stessa Soc. Nuova Maceratese S.r.l.

Peraltro gli assunti della stessa sono stati confermati dal suo ex direttore sportivo Strappa, dopo che questi aveva cessato ogni rapporto con la soc. Nuova Maceratese S.r.l e trovatasi pertanto del tutto indifferente.

Alla tesi difensiva dell'incolpato non ha recato alcun supporto la deposizione del calciatore, il quale ha confermato di essersi completamente affidato al suo procuratore per la valutazione delle offerte delle società Maceratese e Avellino, salvo poi decidere egli stesso di accantonarle allorché era pervenuta l'offerta del Messina Calcio.

A fronte di quest'ultima, il procuratore era stato "spogliato" di ogni facoltà in ordine alle precedenti offerte, e avrebbe dovuto operare esclusivamente per concludere la trattativa con il Messina.

Così inquadrati gli occorsi, va rilevato che alla Soc. Maceratese era nota la falsa sottoscrizione apposta al contratto e dunque la sua nullità: in sostanza, il falso esiste, ma non può essere fatto carico al suo autore di maggiori danni, posto che era compiuto col tacito consenso della Soc. Maceratese.

Ulteriore motivo di censura è da individuarsi nel comportamento-contrario a buona fede-tenuto dal procuratore sportivo nelle trattative con la Soc. Maceratese dopo che lo stesso aveva ricevuto dal calciatore mandato a concludere solo con la Soc. Messina.

Per soddisfare il desiderio del suo assistito e non compromettere il rapporto-illuminante appare al riguardo la circostanza che nonostante l'accaduto il rapporto fiduciario fra procuratore e calciatore, il cui mandato è a tutt'oggi in essere, non ne è uscito in alcun modo compromesso, il procuratore sportivo Amore ha confermato le intese con la Soc. Maceratese fissando con la stessa un appuntamento per la sottoscrizione del contratto successivo a quello con il Messina: con l'ovvia conseguenza che in quel momento il calciatore aveva già sottoscritto il contratto con la società a lui gradita.

Le violazioni ascrittigli appaiono pertanto sussistenti solo in parte; in particolare deve escludersi la ricorrenza del II° capo d'incolpazione, sia perché l'apocrifia della sottoscrizione era conosciuta

dalla Soc. Maceratese, con ogni consapevolezza dei rischi conseguenti da parte della stessa, sia perché in tale contesto può essere esclusa la sussistenza di ulteriori intenti fraudolenti al momento della sua opposizione.

In relazione alla gravità delle violazioni commesse, equa sanzione appare l'applicazione della sanzione pecuniaria di Lire 10.000.000, di cui 5.000.000 per la sottoscrizione con firma apocrifia e di ulteriori 5.000.000 per il comportamento contrario ai principi di buona fede precontrattuale e comunque di correttezza sportiva, tenuto con la Soc. Maceratese dopo che il calciatore gli aveva comunicato la propria scelta per altre società.

P.Q.M.

La Commissione Procuratori Sportivi in seduta disciplinare

Dichiara

Amore Avv. Francesco responsabile delle violazioni di cui all'art.10, quarto comma e 13 primo comma, del Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo, in relazione ai capi I e III dell'atto di incolpazione, e per l'effetto gli irroga la sanzione pecuniaria di Lire 10.000.000, assegnando, per l'adempimento, termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro